



**CITTÀ DI MOTTOLA**

*Provincia di Taranto*

**REGOLAMENTO  
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI  
ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA**

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante video-audio conferenza da remoto, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e delle riunioni della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.
3. Lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, in maniera ordinaria, viene svolto secondo la vigente disciplina dettata dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. La modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante video-audio conferenza da remoto rappresenta una modalità eccezionale che deve essere adeguatamente motivata dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo.
4. Ogni singolo Consigliere comunale, almeno un giorno prima dello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari ovvero della Conferenza dei Capigruppo, con istanza motivata, può chiedere, al Presidente del Consiglio comunale ovvero al Presidente della relativa commissione consiliare, di partecipare ai lavori mediante video-audio conferenza da remoto. Il Presidente del consiglio comunale, ovvero il Presidente della corrispondente

commissione consiliare, con apposita comunicazione, potrà autorizzare il Consigliere istante a partecipare ai lavori mediante video-audio conferenza da remoto. Il Presidente del Consiglio Comunale, ovvero il Presidente di commissione consiliare, potrà valutare positivamente l'istanza del consigliere comunale che chiede di partecipare ai lavori mediante video-audio conferenza da remoto, esclusivamente solo per motivi di salute, per motivi di studio o lavoro che impediscono di presenziare ai lavori dei rispettivi organi istituzionali.

## **Art. 2 - Principi e criteri**

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del TUEL, ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), nonché alle disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 rubricato "Codice dell'Amministrazione Digitale", come di seguito indicati:
  - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche e sono eventualmente trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Comune ovvero su altro strumento informatico di facile accessibilità per i cittadini. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei capigruppo, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
  - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

### **Art. 3 - Requisiti tecnici**

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in video-audio conferenza;
  - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
  - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
  - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti indiscussione;
  - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
  - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
  - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
  - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
  - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

### **Art. 4 - Convocazione**

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata come fornite da ogni singolo consigliere comunale ovvero utilizzando eventuali indirizzi di posta elettronica certificata istituzionale, fornite ai consiglieri comunali direttamente dall'Ente. Allo stesso modo è informata la Giunta Comunale, il Segretario comunale, il vice Segretario. In alternativa saranno seguite le prescrizioni del

Regolamento generale del Consiglio comunale.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta conespresa indicazione del ricorso alla video-audio conferenza, previo adeguamento tecnico della sala consiliare. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in video-audio conferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale.
4. La partecipazione alla seduta in video-audio conferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in video-audio conferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
7. Con l'avviso di convocazione si possono indicare, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene.
8. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente.

#### **Art. 5 - Partecipazione alle sedute**

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in video-audio conferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente

Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di video-audio conferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

#### **Art. 6 - Accertamento del numero legale**

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed audio ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

#### **Art. 7 - Svolgimento delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio comunale in video-audio conferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente.

2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.

3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in video-audio conferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il

suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere invalida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo pari a quello previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
6. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

#### **Art. 8 - Sedute in forma mista**

1. Le sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari, ovvero della Giunta Comunale, possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a

verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

### **Art. 9 - Regolazione degli interventi**

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta, sentito eventualmente il Presidente del Consiglio, deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

### **Art. 10 - Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
  - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera, che deve essere sempre in funzione durante tutta la durata della partecipazione alla riunione, ed il microfono, ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
  - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
  - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto;
  - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento audio video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
  - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

#### **Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto**

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici pre-impostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

#### **Art. 12 - Verbali**

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in video-audio conferenza sincrona, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in video-audio conferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
  - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
  - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in video-audio conferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere

- gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
  - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione;
  - ogni altro elemento richiesto dal Regolamento generale del Consiglio comunale.
3. La registrazione della seduta non sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti. La registrazione della seduta così come la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

### **Art. 13 - Sedute della Giunta e della conferenza dei capigruppo**

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Il Presidente della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale. In alternativa saranno seguite le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca, comunque, la ricezione della convocazione da parte dell'interessato. In alternativa saranno seguite le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

### **Art. 14 - Protezione dei dati personali**

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno

nel corso dellaseduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

### **Art. 15 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al D. Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. n. 82/2005, al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi, dello Statuto dell'Ente, nonché del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e/o statali;
3. Il presente regolamento entra al momento della sua approvazione.